



Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anselazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N.12/2019

PRENDERE CONGEDO

Diritto al congedo straordinario retribuito per chi ha un familiare in situazione di grave non autosufficienza, anche se non convive con lui.

I lavoratori dipendenti con familiari disabili gravi possono astenersi dal lavoro usufruendo di un congedo straordinario di 2 anni per assistere i loro congiunti. Negli ultimi anni, in virtù di varie sentenze della Corte Costituzionale, è stata ampliata la platea di chi può godere di questo diritto, includendo, da ultimo, anche il figlio che al momento della domanda non sia convivente con il genitore disabile da assistere. Il nuovo orientamento della giurisprudenza prevede che, essendo essenziale garantire un'assistenza continuativa, la convivenza vada iniziata entro l'avvio del periodo di congedo richiesto e garantita per l'intera durata.

Alla luce della novità, ecco l'ordine di priorità tra i lavoratori dipendenti che possono beneficiare del congedo:

- 1) il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- 2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
- 3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile non ci siano, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti

menzionati (coniuge convivente, parte dell'unione civile convivente, ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5) un parente o un affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

6) uno dei figli non ancora convivente con la persona disabile, a patto che la convivenza cominci successivamente, in assenza di tutti i parenti o affini entro il terzo grado conviventi, se deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Alcuni esempi di parentela/affinità:

1) c'è **parentela di primo grado** con i genitori e i figli; di **secondo grado** con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di **terzo grado** con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori));

2) c'è **affinità di primo grado** con i suoceri, il genero e la nuora; di **secondo grado** con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di **terzo grado** con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge).

NOVITA' PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

La novità è solo burocratica. Gli assegni familiari d'ora in poi non si chiedono più al datore di lavoro, ma all'Inps che, se ci sono i requisiti di legge, autorizza l'azienda a pagarli. Vediamo come funziona da quest'anno la richiesta, passo passo.

Primo passo: il lavoratore chiede gli assegni all'Inps, avendo ovviamente il proprio riconoscimento attraverso il pin o l'identità digitale Spid. La domanda può presentarla anche tramite un Ente di patronato.

Secondo passo: l'Inps controlla la domanda e, se sono rispettati i requisiti di legge, autorizza l'azienda.

Terzo passo: l'azienda mette in busta paga ogni mese la somma a titolo di assegno al nucleo familiare e poi ne chiede in rimborso all'Inps.

Gli importi dell'assegno possono variare da situazione a situazione di ogni singolo nucleo familiare. E' per questo che l'Inps preferisce fare i conti a posto dell'azienda, indicando l'importo dell'assegno sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore.

L'azienda comunque può notificare la cifra in base al reddito familiare e al numero di giorni lavorati in ogni singolo mese. Ci sono, però, casi per i quali insieme alla domanda occorre chiedere all'Inps l'autorizzazione a ricevere gli assegni. Si tratta di condizioni particolari, da documentare, che richiedono approfondito controllo da parte degli uffici competenti. I casi sono una decina, ne indichiamo i più ricorrenti: 1) figli di coniugi separati o divorziati; 2) figli nati da precedente matrimonio; 3) fratelli e sorelle; 4) nipoti a carico dei nonni; 5) figli maggiorenni disabili.